

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 12 novembre 2024, n. 702

[ID VIP 12654] - Parco agrofotovoltaico denominato "SAN SEVERO", di potenza pari a 32,64 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di San Severo (FG), Foggia (FG) e Lucera (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SOLAR SUD S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 115480 del 24.06.2024, acquisita in pari data al prot. n. 313659 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 323334 del 27.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 366677 del 18.07.2024, con la quale il Comune di Lucera ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 433903 del 09.09.2024, con la quale il Comune di Foggia ha espresso parere preliminare favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 390024 del 31.07.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha ritenuto non sussistere motivi ostativi alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12654, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrofotovoltaico denominato "SAN SEVERO", di potenza pari a 32,64 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di San Severo (FG), Foggia (FG) e Lucera (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SOLAR SUD" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID_VIP 12654.pdf - c56dfb6a44219cfd62bd02afc009a499e4f43f02b0fc6a4285ffbbeb12d992c5

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12654

TIPOLOGIA DI PROGETTO	Impianto agrivoltaico "SAN SEVERO" e relative opere per la connessione alla RTN
POTENZA	33,13 MW
UBICAZIONE	Impianto Agrivoltaico: Comuni di San Severo (FG) Cavidotto MT: Comuni di San Severo (FG) e Foggia (FG) e Lucera (FG) Stazione di elevazione MT/AT: Comune di Lucera (FG)
PROPONENTE	SOLAR SUD S.R.L.

L'impianto agrivoltaico denominato "San Severo" ricade nel **territorio comunale di San Severo** (FG) a circa 13,4 km a sud-est dal centro abitato, mentre la stazione di elevazione MT/AT, adiacente alla Stazione Elettrica Terna (già autorizzata con D.D. n.191 del 07/10/2021), ricade **nel territorio comunale di Lucera** (FG) in località "Palmori". Il percorso cavidotto MT di connessione tra l'impianto agrivoltaico e la stazione di elevazione MT/AT attraversa i territori di **San Severo, Foggia e Lucera** (FG).

L'impianto agrivoltaico è facilmente accessibile dalla Strada Statale 16, cui dista solo 200 metri, che collega Foggia a S. Severo e percorrendo la Strada Provinciale 22.

L'impianto agrivoltaico "San Severo" garantirà circa:

- 59,5 ettari di grano tra le strutture fotovoltaiche;
- 14,30 ettari di leguminose autoriseminanti sotto i pannelli fotovoltaici;
- 14,45 ettari di fasce ecotonali composte da specie arboree e piante aromatiche;
- 1,34 ettari di siepe perimetrale composta da ligustro, lentisco e fillirea.

Nell'area di progetto verranno posizionate arnie, sassaie e bugs hotel.

L'impianto agrivoltaico "San Severo" ricade in **Zona E**, come indicato nell'elaborato D6.1.2 bis del PUG "Zone omogenee ex DM 1444/68 – Territorio extra-urbano". Ciò trova conferma anche nell'elaborato D2.1.2 bis del PUG "Aree per attuazione diretta – Territorio extra-urbano", in cui l'impianto agrivoltaico ricade in **Zona Ea – Zona agricola del Triolo** (di alto valore agronomico) ai sensi dell'art. s23.1 delle NTA del PUG.




Figura 1 – Stralcio Layout di Impianto (Progetto Definitivo)

Il progetto “San Severo” rientra totalmente nell’ambito di paesaggio 3 “**Tavoliere**” e nelle seguenti unità minime di paesaggio:

- **l’impianto agrivoltaico** rientra nell’unità minima di paesaggio 3.1 “**La piana foggiana della riforma**”;
- **il cavidotto di connessione MT** rientra in parte nell’unità minima di paesaggio 3.1 “**La piana foggiana della riforma**” ed in parte nell’unità minima di paesaggio 3.5 “**Lucera e le serre dei Monti Dauni**”;
- la stazione di elevazione MT/AT rientra nell’unità minima di paesaggio 3.5 “**Lucera e le serre dei Monti Dauni**”.

L’impianto fotovoltaico in oggetto, con riferimento al Catasto Terreni del Comune di San Severo (FG), sarà installato nelle seguenti aree:

OPERE DI PROGETTO	PROVINCIA	COMUNE	DATI CATASTALI	
			FOGLIO	PARTICELLA
Impianto agrivoltaico	Foggia	San Severo	132	2-13
Stazione di elevazione MT/AT	Foggia	Lucera	38	163

Tabella 1 – Particelle catastali del campo agrivoltaico




Figura 2 – Layout Impianto

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

Di seguito si riporta un’ortofoto con indicazione degli elementi antropici nel paesaggio agrario.



Figura 3 – Ortofoto con indicazione elementi antropici nel paesaggio agrario

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8 del D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;**



Figura 4 – Mappa degli impianti FER su ortofoto (rif. RE06-TAV12)

- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter):**
 - Il progetto **riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
 - **Non sono previsti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

- **VERIFICA 1:** L'area in cui **ricade** l'impianto agrivoltaico è interamente classificata come zona agricola.
- Dalla analisi della documentazione fornita, l'area di progetto **che ricade nel Foglio 132 Particella 2 interferisce** entro **500 metri** da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (altri Impianti FER);

L'area di progetto che ricade nel Foglio 132 Particella 2 è tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-ter del D. Lgs. 199/2021.

L'analisi prosegue per l'area di progetto che **ricade nel Foglio 132 Particella 13.**

- Dalla analisi della documentazione fornita, l'area di progetto **non ricade** entro **500 metri** da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (altri Impianti FER);
- L'area di progetto **non coincide** con una cava o una miniera;
- **VERIFICA 2**
 - L'area di progetto **non coincide** con un'area interna ad un impianto industriale o ad uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'art. 268, co.1 lett. H), D.gs. 152/2006;
 - L'area di progetto pur **coincidendo con un'area classificata agricola, non è** racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento di cui al punto precedente;
- **VERIFICA 3:** L'area di progetto **non coincide** con un'area adiacente alla rete autostradale entro una distanza non superiore a **300 metri**.

Poiché le restanti parti del progetto non rientrano nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Let. c quater):**
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici;
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nella fascia di rispetto (500 m) dei beni sottoposti a tutela a sensi dell'art.136, D.lgs. n.156/2006.

L'area di progetto, identificata al Foglio 132 Particella 13, ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021.




Figura 5 – Idoneità dell'area di progetto ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-ter e c-quater del D. Lgs. 199/2021

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **NON RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.



Figura 6 – Aree non idonee FER: SIT Puglia

L'analisi ha evidenziato che le interferenze tra le opere a realizzarsi e le aree tutelate dal R.R.24/2010 sono:

- **Area impianto:** l'impianto agrivoltaico è stato progettato prevedendo che l'area recintata (polilinea arancione), destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici, non ricada in aree non idonee FER;
- **Stazione di elevazione MT/AT:** la stazione di elevazione MT/AT non ricade in aree non idonee FER;
- **Percorso cavidotto MT:** il cavidotto, completamente interrato e sviluppato principalmente lungo strada asfaltate, interferisce in parte con le seguenti aree:
 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m, come il **Torrente Salsola** e **Fiumara di Alberona**;
 - Zone con Pericolosità idraulica definite dal PAI Puglia;
 - Aree a rischio idrogeologico R4 secondo il PAI Puglia;
 - Connessioni fluviali-residuali.

Il cavidotto, essendo interrato e sviluppato lungo la viabilità esistente (già antropizzata), riduce l'impatto sulle aree protette. In corrispondenza di interferenze particolari, come reticoli idrografici, sarà utilizzata la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC), che consente di interrare il cavo senza interrompere la continuità del corso d'acqua né quella ecologica.

L'analisi condotta sull'impianto agrivoltaico ha evidenziato che l'area di intervento interferisce con il **reticolo idrografico della R.E.R.** e con la **rete dei tratturi**¹, come illustrato nella Figura 7. Tuttavia, il proponente ha precisato che l'area destinata ai tracker sarà posizionata al di fuori di queste zone, garantendo così l'assenza di impatti su tali aree protette.

Per la salvaguardia dei caratteri naturali della R.E.R. verrà realizzata una **fascia ecotonale** (circa 14,45 ha) attraverso la piantumazione di specie arboree, come albero di Giuda e biancospino e l'inserimento di essenza aromatiche (rosmarino, salvia e timo), inoltre, sempre all'interno di queste aree verranno posizionate bugs hotel (7), arnie (10) e sassaie (22).

¹ Sul tratturo L'Aquila Foggia nel tratto che collega Foggia a San Severo è previsto un lavoro di adeguamento della Strada Statale 16 "Adriatica" da parte di ANAS che prevede la realizzazione di un asse principale di categoria C1 servito da due viabilità complanari a doppio senso di marcia posizionate a est e ovest dell'asse principale. Il futuro intervento, pertanto, determina un incremento del grado di antropizzazione dell'area a ridosso della superficie di impianto con conseguente perdita del valore storico-culturale del Regio Tratturo.




Figura 7 – Stralcio Impianti FER DGR21222: R.E.R. e Rete dei Tratturi

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Classifica	Comune	Classe
1	Regio Tratturo	Aquila - Foggia	Reintegrato (100 m)	San Severo	A/B/C

Tabella 2 – Classificazione del quadro d'assetto dei tratturi

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- L'analisi della documentazione presentata **verifica** il rispetto, da parte della **Tekne S.r.l.**, degli standard internazionali ISO 9001 relativi ai sistemi di gestione della qualità e ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale. I certificati sono stati emessi dall'Organismo accreditato **ICIM S.p.A.** (<https://icimgroup.com/icim/>) e sono in corso di validità.
- L'impianto **non prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte solare.
- È documentato** l'uso di criteri progettuali volti a minimizzare il consumo di suolo e massimizzare l'uso delle risorse energetiche disponibili.
- Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- Non è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. L'intervento ricade in "**Zona agricola del Triolo**", dove si applica quanto previsto dall'art. s7.3 - Il contesto del Triolo delle NTA del PUG-Parte Strutturale, che prevede l'obiettivo della "*salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici)*"; inoltre l'art. s7.3.3 stabilisce che "*nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura*".
- Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.

- g) È **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto agrivoltaico.

Punto 16.4:

Dalla lettura della Carta sull'Uso del Suolo confrontata con le informazioni reperite durante il sopralluogo, è emerso che nelle aree interessate dal progetto agrivoltaico e quelle circostanti risulta diffusa **la coltivazione a seminativo, isolata è la presenza di colture orticole e oliveti**, mentre pochissimi sono i suoli destinati a vigneto.



Figura 8 – Uso del suolo impianto e stazioni elettriche (2121 – Seminativi semplici in aree irrigue) – Fonte SIT Puglia

Inoltre, dall'analisi effettuata risulta che sia il sito di progetto dell'impianto agrivoltaico sia l'area delle opere annesse di connessione ricadono esclusivamente in Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) del PTA, come visibile nell'immagine seguente:




Figura 9 – Piano di Tutela delle Acque su ortofoto - SIT Puglia

Per tali aree la Regione Puglia ha elaborato uno specifico "Programma d'Azione" ovvero un insieme di misure di indirizzo e cogenti che debbono essere adottate all'interno delle ZVN da parte degli agricoltori e di quanti esercitano attività legate alle produzioni zootecniche, riguardo alla gestione del suolo e alle pratiche connesse alla fertilizzazione azotata.

Punto 16.5:

Non viene fornita documentazione adeguata riguardante l'adozione di misure di mitigazione per affrontare gli impatti negativi non mitigabili, come richiesto dai criteri stabiliti al punto 16.5 del D.M. 10-9-2010;

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il proponente ha fornito la documentazione di analisi e calcolo necessaria per dimostrare la conformità dell'impianto alle Linee Guida sugli impianti agrivoltaici. L'impianto "San Severo", attraverso il rispetto dei requisiti A, B e D2, soddisfa la definizione di "impianto agrivoltaico".

- **Requisito A:** l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"
A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione:

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$$

Per l'impianto agrivoltaico "San Severo" si evince che:

- $S_{agricola} = 59,53$ ha
- Superficie totale del sistema agrivoltaico (S_{tot}) = 83,42 ha
- $S_{agricola} / S_{tot} = 71,36 > 70\%$

Requisito A.1): Requisito rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto:

$$LAOR \leq 0,40$$

Per l'impianto agrivoltaico "San Severo" si evince che:

- Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S_{pv}) = 14,30 ha
- Superficie totale del sistema agrivoltaico (S_{tot}) = 83,42 ha
- $LAOR = S_{pv} / S_{tot} = 14,30 / 83,42 = 17,14\% < 40\%$

Requisito A.2): Requisito rispettato.

Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli.

B.1a) Esistenza e resa della coltivazione.

$$PLV_{ante} \geq PLV_{post}$$

Analizzando i dati forniti dal portale Ismea Mercati sui prezzi dal 2019 al 2022 relativi al frumento duro, si registra un andamento crescente; quindi, possiamo desumere che i redditi derivanti da tale attività, negli anni successivi alla realizzazione dell'impianto non subiranno conseguenze negative dal punto di vista economico.

Requisito B.1a): Requisito rispettato.

B.1b) Mantenimento dell'indirizzo produttivo:

$$\begin{aligned} & \text{Indirizzo produttivo ante} = \text{Indirizzo produttivo post} \\ & \text{oppure} \\ & \text{Reddito dell'indirizzo prod. ante} \leq \text{Reddito dell'indirizzo prod. post} \end{aligned}$$

Per l'impianto "San Severo" verrà rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo, ovvero cerealicolo, in quanto la coltivazione di cereali rispetta l'attuale destinazione d'uso dei terreni interessati dal progetto agrivoltaico.

Requisito B.1b): Requisito rispettato.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{\text{agrivoltaico}} \geq 0,6 FV_{\text{standard}}$$

Dall'analisi si evince che:

- IMPIANTO AGRIVOLTAICO: Produzione annuale totale APV/ha = 59,70/83,42 = 0,716 GWh/ha/anno
- IMPIANTO STANDARD: Produzione annuale totale FV/ha = 98,70/83,42 = 1,183 GWh/ha/anno

Dunque, andando a fare il confronto tra la APVagri = 0,716 GWh/ha/anno e la FVstandard = 1,183 GWh/ha/anno risulta verificata l'equazione:

- $FV_{\text{agri}} \geq 0,6 * FV_{\text{standard}}$
- $0,716 \text{ GWh/ha/anno} \geq 0,6 * 1,183 \text{ GWh/ha/anno}$
- $0,716 \text{ GWh/ha/anno} \geq 0,709 \text{ GWh/ha/anno}$

Requisito B.2): Requisito rispettato

- **Requisito C:** l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra. L'impianto agrivoltaico rientra nella tipologia 2) e non è pertanto identificabile come impianto agrivoltaico avanzato.

Requisito C): Requisito non rispettato.

Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Non esistono elaborati e/o relazioni dai quali si evinca il rispetto del requisito.

Requisito D.1): Requisito non rispettato.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

L'impianto agrivoltaico "San Severo", oltre a garantire l'efficacia delle misure di mitigazione, attraverso il monitoraggio dei parametri microclimatici, nonché dei parametri chimico-fisici e microbiologici del suolo, prevede anche il monitoraggio finalizzato a garantire la coesistenza delle lavorazioni agricole con l'attività di produzione di energia elettrica e la continuità colturale.

Pertanto, saranno monitorati gli effetti sulla produttività agricola all'interno del parco agrivoltaico, la verifica dell'impatto sul terreno coltivato e sulle piante nel loro complesso.

Requisito D.2): Requisito rispettato.

- **Requisito E:** i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Il proponente non ha verificato il rispetto del requisito.

Requisito E: Requisito non verificabile.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

La società proponente non si qualifica né come imprenditore agricolo né come associazione temporanea di imprese che includa almeno un imprenditore agricolo.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico avanzato dalla società agricola **SOLAR SUD S.R.L.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito **dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021** e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del **D.M. 10 settembre 2010** e del **R.R. 24/2010**. Inoltre, si accerta il rispetto delle **Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022**.

Dalle analisi emerge che:

- Le aree di progetto, situate al Foglio 132 Particelle 2 e 13, **sono classificate come idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettere c-ter e c-quater del D.lgs. 199/2021;**
- L'area del progetto **rientra nelle zone di idoneità definite dal Regolamento Regionale n. 24 del 2010;**
- Nelle particelle direttamente interessate dalla presenza dell'impianto agrivoltaico, all'atto dei sopralluoghi effettuati, **non sono state rilevate colture agricole che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P;**
- I terreni non occupati dalle strutture dell'impianto continueranno ad essere adibiti ad uso agricolo ed è prevista **tra le fila delle strutture fotovoltaiche si provvederà la coltivazione di cereali (grano e orzo) avvicendati a leguminose su una superficie di 59,53 ha, mentre le area al di sotto dei pannelli verranno destinate a leguminose autoriseminanti (circa 14,30 ha);**
- **Non viene fornita documentazione adeguata** riguardante l'adozione di misure di mitigazione per affrontare gli impatti negativi non mitigabili, come richiesto dai criteri stabiliti al punto 16.5 del D.M. 10-9-2010;
- Dall'analisi effettuata risulta che sia il sito di progetto dell'impianto agrivoltaico sia l'area delle opere annesse di connessione **ricadono esclusivamente in Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) del PTA;**
- L'impianto "San Severo", attraverso il rispetto dei requisiti A, B e D2, soddisfa la definizione di **impianto agrivoltaico.**